



TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

Sezione Terza civile

Processo verbale di udienza

All'udienza del 03/06/2026, innanzi al Giudice Cinzia Ferreri, chiamato il procedimento n. 8243/2025 R.G., sono comparsi:

l'avv. Alessandro Paccosi per parte attrice;

l'avv. Alessandro Immordino (Avvocatura dello Stato di Palermo) per parte resistente nonché l'avv. Francesca Maria Carini n.q. qualità di procuratrice speciale dell'Azienda resistente, come da procura speciale che viene esibita, con riserva di effettuare il deposito telematico.

Si dà atto che viene data lettura alle parti del contenuto della proposta conciliativa del Giudice, formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 04/12/2025, e integrata con ordinanza del 17/03/2026:

"1) pagamento da parte di Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo, a titolo di risarcimento del danno, in favore di [REDACTED] della somma di € 75.153,31, comprensiva di rivalutazione ed interessi ad oggi e soddisfatta di ogni pretesa della parte ricorrente circa ogni danno scaturente dal fatto per cui è causa, il tutto oltre ad interessi al tasso legale dalla data dell'accordo sino all'effettiva liquidazione;

2) pagamento da parte di Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" di Palermo in favore di [REDACTED] delle spese del giudizio che si liquidano in € 5.470,00 (di cui € 545,00 per spese) per il presente procedimento e in € 1.814,00 per il procedimento di ATP (di cui € 286,00 per spese), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come e se dovuti per legge, nonché dei costi della CTU pari a € 7.809,76", oltre IVA e CP se dovute come per legge;

3) l'imposta di registro e ogni altra eventuale tassa, imposta o tributo dovuta dalle parti in conseguenza della possibile conciliazione sarà posta, nei rapporti interni, ad esclusivo carico della parte resistente;

4) le spese di giudizio, compresi i costi di CTU, sono distratte in favore dei procuratori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate;"

Le parti, ai sensi dell'art. 88, comma 2, disp. att. c.p.c., dichiarano di essere stati resi pienamente edotte dal Giudice del contenuto della predetta proposta conciliativa che accettano.

L'avv. Paccosi dichiara di rinunciare al diritto di avvalersi della solidarietà passiva per il pagamento degli onorari e rimborso delle spese, prevista dall'art. 13, comma 8, Legge n. 247/2012.

Il Giudice

Preso atto della volontà delle parti di conciliare la lite alle condizioni sopra richiamate, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Alvina Inada
[Signature]
Joseph Pava

Il Giudice
Cinzia Ferretti
[Signature]

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Antonella Lagana
[Signature]